

Applicazione del Regolamento delle attività istituzionali in vigore dal 1° gennaio 2004

Premessa.

Il nuovo Regolamento delle attività istituzionali della Fondazione, in vigore dal 1° gennaio 2004, ha voluto dare piena attuazione all'obbligo di equilibrio di bilancio e di stabilità di gestione per un arco temporale non inferiore a 15 anni, secondo quanto previsto per gli enti previdenziali privatizzati dal decreto legislativo 30/6/1994, n. 509, e ulteriormente specificato dalla legge 8/8/1995, n. 335, art. 3, comma 12.

Per meglio comprendere le novità introdotte occorre considerare che il sistema previdenziale Enasarco, come da ultimo disciplinato dalla legge 2/2/1973, n. 12, e dal precedente Regolamento delle attività istituzionali (deliberato il 5/8/1998 e approvato con decreto interministeriale 24/9/1998), era incentrato sul c.d. "sistema a ripartizione" dei costi dei trattamenti pensionistici fra le generazioni dei lavoratori in attività e dei lavoratori pensionati.

Tutti i sistemi previdenziali a ripartizione, tuttavia, sono risultati nella pratica economicamente insostenibili e lo Stato (con la citata legge n. 335/95) ha indicato, sia agli enti previdenziali pubblici sia a quelli privatizzati, la necessità di strumenti nuovi di gestione e calcolo dei trattamenti pensionistici, in particolare con adozione del c.d. "sistema contributivo, caratterizzato, in estrema sintesi, da una diretta corrispondenza fra l'ammontare dei contributi previdenziali pervenuti in favore di ciascun iscritto, nel corso dell'attività lavorativa, e la rendita che sarà percepita alla maturazione dei requisiti pensionistici, sulla base degli stessi contributi opportunamente capitalizzati.

Le finalità di equilibrio di bilancio e di stabilità di gestione nel lungo periodo - stabilite dalla legge n. 335/95 e fatte proprie dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione - sono la *ratio* fondamentale dell'intero Regolamento delle attività istituzionali in vigore dal 1° gennaio 2004; pertanto, anche gli Uffici debbono orientarsi al conseguimento delle predette finalità nelle attività di interpretazione e applicazione del nuovo Regolamento.

Art. 1 – Natura giuridica e compiti

1. Comma 1 - L'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ("trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza") ha stabilito espressamente che gli enti trasformati continuano a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto riconosciute *"a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti"*, cosicché la Fondazione continua tuttora ad erogare prestazioni previdenziali integrative obbligatorie *"agli agenti e rappresentati di commercio di cui agli articoli 1742 e 1752 del codice civile"* (così l'art. 2 della legge 2 febbraio 1973, n. 12).

Pertanto, l'ambito di applicazione soggettivo della previdenza Enasarco è rimasto immutato: i beneficiari delle prestazioni sono tuttora i soggetti riconducibili alle fattispecie degli agenti e rappresentanti di cui agli artt. 1742 e 1752 c.c. (art. 1 e segg. Regolamento 2004).

Sono rimasti immutati anche i destinatari dell'obbligo contributivo, che grava su ciascuna delle parti del rapporto di agenzia nella misura del 50% ciascuna (secondo le nuove aliquote previste dall'art. 4, comma 1, del Regolamento) o sui soli preponenti quando essi si avvalgono di agenti aventi forma di società di capitali con personalità giuridica (nella misura del 2%, a scalare, ai sensi dell'art. 4, comma 8).

Art. 2 - Obbligo di iscrizione al Fondo di previdenza

1. Devono essere iscritti alla Fondazione Enasarco gli agenti che operano, anche solo in parte, sul territorio nazionale; il diritto all'iscrizione ed alla contribuzione si acquisisce con carattere permanente.

E' fatto salvo in ogni caso il diritto acquisito all'iscrizione ed alla contribuzione per gli agenti già iscritti alla Fondazione alla data del 31/12/ 2003.

La suddetta interpretazione autentica della disposizione regolamentare, fornita con Ordine di Servizio n. 7/2004 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22/4/2004, è conseguentemente applicata dagli Uffici nel senso che tutti i mandati di agenzia conferiti precedentemente e successivamente all'entrata in vigore del suddetto Regolamento ad agenti operanti all'estero, già iscritti alla Fondazione al 31/12/2003, sono soggetti ad obbligo contributivo (circolare AIS/06/001538/P/M).

Art. 3 - Modalità di iscrizione e cessazione

1. Comma 2 - Il preponente straniero che si avvale di agenti operanti in Italia è obbligato all'iscrizione degli stessi alla Fondazione, come disposto dall'articolo 2 del Regolamento; il termine "intenda" deve essere interpretato nel senso di "si accinge a" e non come espressione di una facoltà.

2. Comma 4 - La dichiarazione sottoscritta dagli agenti illimitatamente responsabili operanti in forma associata, relativa alle quote di ripartizione dei contributi, deve essere conforme a quanto stabilito dall'art. 4, comma 6.

Art. 4 - Aliquote contributive

1. Commi 1 - 5. Il Regolamento, dopo aver confermato che i contributi sono dovuti "per tutte le somme spettanti all'agente in dipendenza del rapporto di agenzia, a qualsiasi titolo ed anche se non pagate" (come già previsto dalla legge n. 12/1973), ha stabilito l'innalzamento progressivo dell'aliquota di contribuzione fino a raggiungere il 13,50% a partire dall'1/1/2006.

Una componente dell'aliquota di contribuzione (11,50% delle provvigioni nel 2004, 12% nel 2005, 12,50% nel 2006) è destinata al calcolo per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche mentre la restante parte (1% delle provvigioni) è permanentemente destinata al Fondo di previdenza a titolo di solidarietà ovvero, più chiaramente, per garantire l'equilibrio finanziario della gestione previdenziale per un arco di tempo non inferiore ai quindici anni stabilito dall'articolo 34, comma 2, del nuovo Regolamento in ottemperanza alle disposizioni, in materia, della legge n. 335/95.

L'obbligo contributivo, come in passato, è limitato, nelle opposte direzioni, da massimali provvigionali e minimali di contribuzione, che sono stati elevati e portati alle misure annue appresso indicate:

| Agenti | Massimali provvigionali | Minimali di contribuzione |
|---|--------------------------------|----------------------------------|
| monomandatari | € 24,548.00 | € 700.00 |
| plurimandatari (<i>per ciascun rapporto di agenzia</i>) | € 14,027.00 | € 350.00 |

Ai sensi dell'art. 4, comma 5, del Regolamento i massimali e minimali sono aggiornati ogni biennio in misura corrispondente alla variazione rilevata dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per effetto del primo aggiornamento biennale, dal 1° gennaio 2006 i massimali ed i minimali sono così determinati:

| Agenti | Massimali provvigionali | Minimali di contribuzione |
|---|--------------------------------|----------------------------------|
| monomandatari | € 25.481,00 | € 727,00 |
| plurimandatari (<i>per ciascun rapporto di agenzia</i>) | € 14.561,00 | € 364,00 |

1.1 Il D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) garantisce a tutti i lavoratori autonomi, compresi gli agenti, la tutela della posizione previdenziale nel caso di assunzione di uffici pubblici elettivi presso enti locali (sindaci, presidenti di provincia, di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, assessori provinciali e di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, presidenti dei consigli provinciali, presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici).

Per gli agenti chiamati a ricoprire tali cariche gli enti locali dovranno versare, oltre alla contribuzione INPS, anche i contributi previdenziali Enasarco in misura forfetaria annua corrispondente "ai minimi contributivi previsti dall'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio, rispettivamente per gli agenti monomandatari e plurimandatari" (D.M. Interno 25/5/2001).

2. Per la corretta applicazione dei massimali provvigionali anche in fattispecie del tutto particolari occorre tener presente che gli stessi sono espressamente qualificati "inderogabili" ed hanno la funzione di limitare il sacrificio economico che può essere chiesto ad ambo le parti contraenti, agente e preponente.

2.1 Nel caso di agenti monomandatari può accadere che nel corso dello stesso anno vi sia una cessazione del rapporto di agenzia subito seguita dall'instaurazione di un nuovo rapporto sempre di monomandato ma con un diverso preponente.

In questa ipotesi, ciascuno dei due rapporti di agenzia è soggetto all'intero massimale provvigionale annuo perché fra loro totalmente distinti, anche nel tempo; di conseguenza, la somma delle provvigioni percepite dall'agente e assoggettate a contribuzione può risultare complessivamente (per i due rapporti succedutisi in corso d'anno) anche superiore al limite di € 24,548.00 previsto dal Regolamento per il singolo rapporto di monomandato.

Tale effetto è coerente con i dati normativi sopra enunciati e garantisce all'agente l'acquisizione dei trimestri di anzianità contributiva relativi anche alle attività prestate a favore del secondo preponente.

2.2 Talora un agente plurimandatario risulta destinatario di contributi previdenziali versati da uno stesso preponente parte in virtù di un contratto di agenzia individuale e parte per un diverso contratto stipulato fra il medesimo preponente ed una società di agenzia cui l'agente partecipa come socio illimitatamente responsabile.

In questo caso, trattandosi di agente plurimandatario, la doppia contribuzione è ammissibile in quanto fondata su distinti rapporti giuridici di agenzia, l'uno con l'agente individuale e l'altro con la società di agenzia priva di personalità giuridica, con possibilità di raggiungimento del massimale di contribuzione per ciascuno di detti rapporti.

A conclusioni diverse deve invece giungersi nel caso di agente monomandatario (obbligato contrattualmente a svolgere l'attività di agenzia per un solo preponente) perché in capo a quest'ultimo è inconcepibile l'ipotesi di più mandati contemporanei e ogni diversa soluzione sarebbe in contrasto con la lettera della norma, nonché fonte di comportamenti elusivi del massimale provvigionale degli agenti monomandatari che, proprio perché obbligati ad un unico rapporto di agenzia, beneficiano di un massimale più elevato rispetto ai plurimandatari.

3. Comma 6.

Nel caso di agenti che operano in forma associata, il rapporto di agenzia corrente fra il preponente e la società di agenzia è unico, ma i contributi previdenziali versati alla Fondazione debbono ripartirsi fra i soci illimitatamente responsabili nel rispetto dei patti sociali, che si suppone corrispondano all'apporto di ognuno al raggiungimento dello scopo sociale.

Il Regolamento, pertanto, pone a carico dell'impresa preponente l'obbligo di fornire alla Fondazione, al momento dell'iscrizione del rapporto di agenzia, una dichiarazione sottoscritta dai soci attestante le quote di ripartizione dei contributi (art. 3, comma 4) che dovranno corrispondere:

- a) alle quote sociali, ove la ripartizione degli utili all'interno della società avvenga con criterio proporzionale alle quote sociali;
- b) alle quote di ripartizione degli utili ove il contratto sociale contempri un diverso criterio di ripartizione.

Nell'ipotesi di mancata precisazione delle quote sociali o dei criteri di ripartizione degli utili, invece, i contributi saranno ripartiti in eguale misura fra tutti i soci illimitatamente responsabili.

Le stesse regole di ripartizione dei contributi fra i soci illimitatamente responsabili si applicano anche per la ripartizione, fra gli stessi, dei minimali di contribuzione.

Si tratta di una novità rispetto alle precedenti normative (che fissavano un contributo minimo inderogabile per i soci illimitatamente responsabili pari alla metà del minimale degli agenti individuali) necessaria per evitare il rischio che l'aumento del minimale di contribuzione disposto dal Regolamento potesse produrre effetti perversi nel caso di società con molti soci illimitatamente responsabili.

4. Comma 6, seconda parte. - La seconda parte del comma 6, in cui si prevede che "eventuali modifiche del contratto sociale avranno efficacia, ai fini

contributivi, dal primo gennaio dell'anno successivo", deve intendersi riferita alle sole ipotesi di modifica delle quote sociali o delle quote di ripartizione degli utili tra gli stessi soci, fermo restando l'obbligo dell'adempimento contributivo.

4.1 L'attività di agenzia attraverso società di persone o di capitale è connotata da elementi di specialità che traggono origine dalla natura imprenditoriale dell'attività societaria, che si traduce in una maggiore caratterizzazione dei profili economici e di rischio d'impresa rispetto a quelli riscontrabili nell'attività dell'agente individuale. Tali connotati d'impresa in casi particolari possono riflettersi anche sulla posizione contributiva o previdenziale dei singoli soci.

a) E' frequente il mutamento, in corso d'anno, della composizione delle società di agenzia, a causa dell'uscita di alcuni soci o dell'ingresso di altri. Questo mutamento opera immediatamente anche nei confronti dell'Enasarco, non solo per quanto riguarda la cancellazione o l'iscrizione del socio ma anche in ordine alla diversa ripartizione dei contributi conseguente alla variazione della compagine sociale. Tuttavia, poiché il rapporto contrattuale è unico e corrente fra il preponente e la società di agenzia, l'intervenuto mutamento di alcuni dei soci non può influire sulla misura del massimale di contribuzione né sulle regole di ripartizione dei contributi.

Di conseguenza, se il massimale è stato raggiunto prima del mutamento della compagine sociale, l'ingresso del nuovo socio non può comportare ulteriori richieste di contribuzione a favore dello stesso, nemmeno a titolo di minimale, perché il preponente e la società di agenzia hanno già adempiuto all'obbligo massimo di contribuzione previsto; né l'ingresso del nuovo socio può comportare prelievi a suo favore dai contributi maturati da quello cessato durante il suo periodo di effettiva partecipazione alla società

Ne consegue che, dovendosi comunque assicurare il diritto del lavoratore agente alla copertura previdenziale, in via del tutto eccezionale al socio entrato a far parte della società dopo il raggiungimento del massimale provvigionale può essere riconosciuta - se ne fa richiesta - la possibilità di versare il minimale di contribuzione o il maggior contributo calcolato sulla sua quota parte di concorso alle provvigioni maturate (e opportunamente documentate) nei trimestri dell'anno d'ingresso successivi a quello di raggiungimento del massimale.

b) Nell'ipotesi di attività di agenzia una società di persone che annoveri fra i soci anche una persona giuridica, oltre a persone fisiche, il contributo dovuto è pur sempre solo quello previdenziale determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 1.

Infatti, sia nell'attuale Regolamento sia nella legge n. 12/73 elemento discriminante dell'obbligo di versamento del contributo previdenziale rispetto al versamento del contributo c.d. assistenziale è la natura giuridica della società di agenzia, essendo soggette al contributo previdenziale le provvigioni che nascono da rapporti di agenzia con società di persone e a quello c.d. assistenziale le provvigioni spettanti ad agenti società di capitali.

5. Comma 8. - Le società di agenzia per azioni o a responsabilità limitata non sono iscritte al Fondo di previdenza, destinato all'erogazione di prestazioni previdenziali a favore di persone fisiche, ma per esse il preponente è tenuto al

pagamento di un contributo a suo esclusivo carico sulla base delle seguenti aliquote per scaglioni provvigionali, introdotte già nel precedente Regolamento con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 22/05/2003, approvata con lettera del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia, prot. n. 9PP/80610/RAP-L-35 del 23/07/2003:

| Importi provvigionali annui | Aliquota contributiva |
|--------------------------------------|------------------------------|
| fino a € 13.000.000,00 | 2,00% |
| da € 13.000.000,01 a € 20.000.000,00 | 1,00% |
| da € 20.000.000,01 a € 26.000.000,00 | 0,50% |
| da € 26.000.000,01 e oltre | 0,10% |

Art. 9 - Prosecuzione volontaria

1. Ai sensi dell'art. 9 del vigente Regolamento delle attività istituzionali, gli agenti che abbiano cessato temporaneamente o definitivamente l'attività di agenzia possono chiedere di essere ammessi alla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi a loro esclusivo carico.

Il provvedimento di autorizzazione alla prosecuzione volontaria deve essere reso, se ne sussistono i requisiti, nei tempi tecnici necessari ed in caso di ritardo nell'autorizzazione non imputabile all'iscritto i contributi volontari spiegheranno efficacia retroattiva, anche ai fini previdenziali, purché versati tempestivamente nel rispetto dell'intervenuta autorizzazione.

Art. 15 – Agenti iscritti alla Fondazione antecedentemente all'1/1/2004 (sistema del pro-rata)

1. Comma 1 - Il calcolo della pensione di vecchiaia verrà sviluppato, per gli agenti iscritti alla Fondazione prima dell'1/1/2004, secondo il sistema del pro-rata, partendo dalla data del conseguimento del diritto per il calcolo delle tre quote di pensione A – B – C (rispettivamente, con il sistema di calcolo della legge 2/2/1973, n. 12, con quello del Regolamento delle attività istituzionali 1998 e con il sistema previsto dal Regolamento vigente).

Per il conteggio della quota A e della quota B occorre risalire alle provvigioni annue maturate, moltiplicando i contributi versati per l'inverso dell'aliquota contributiva vigente all'atto del versamento; i contributi relativi agli anni 2004 e seguenti utili per il calcolo di tali quote non vengono rivalutati mentre i contributi da considerare per il calcolo della quota C saranno moltiplicati

per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella allegata al Regolamento, secondo le regole dettate dall'art. 14, commi 2 e 5.

Qualora del montante contributivo in quota C facciano parte contributi versati dal 2004 in poi (comunque versati entro la data del conseguimento del diritto), riferiti ad anni precedenti al 2004, gli stessi dovranno essere esclusi dal montante ed utilizzati, secondo il periodo di riferimento, per il calcolo della quota di pensione cui competono.

2. Comma 2 - Il riferimento alla data del conseguimento del diritto vale anche per l'applicazione sul trattamento pensionistico dell'incremento del 2% per ogni anno di anzianità contributiva eccedente i 40 (art. 15, 2° comma).

La legge 2/2/1973, n. 12, e il Regolamento delle attività istituzionali 1998 limitavano l'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici ad un massimo di 40 anni; il Regolamento delle attività istituzionali 2004 ha introdotto la previsione di cui all'art. 15, comma 2, che valorizza, ai fini pensionistici, anche gli anni di anzianità contributiva eccedenti il massimale di 40 anni maturati sotto i precedenti sistemi normativi.

Pertanto, l'incremento del 2% del trattamento pensionistico si applica solamente sull'importo delle quote A e B della pensione di vecchiaia per ogni anno di anzianità contributiva eccedente il quarantesimo rispetto all'anzianità contributiva maturata in vigore dei precedenti sistemi normativi, ovvero al 31/12/2003.

Art. 17 - Pensione di vecchiaia anticipata

1. Comma 2 - In merito alla modifica dell'aliquota di riduzione in caso di ripresa dell'attività da parte del titolare di una pensione di vecchiaia anticipata, che al momento della presentazione della relativa domanda aveva dichiarato di avere definitivamente cessato tutti i rapporti di agenzia, occorre fare un distinguo tra più ipotesi:

1) qualora venga accertato che l'agente ha dichiarato il falso e quindi non ha mai cessato l'attività lavorativa, sul trattamento pensionistico verrà applicata l'aliquota di riduzione più alta sin dalla decorrenza iniziale della pensione, con conseguente recupero delle somme percepite indebitamente;

2) qualora l'agente abbia effettivamente cessato i rapporti di agenzia all'atto del pensionamento anticipato, ma riprenda successivamente l'attività, a decorrere dalla data in cui sono ripresi i rapporti lavorativi sarà applicata l'aliquota di riduzione più alta, con riferimento agli anni di anticipazione residui (es. per un pensionamento con 4 anni di anticipazione e cessazione dell'attività

lavorativa l'aliquota da applicare è 12,12%; nel caso di ripresa dell'attività lavorativa dopo due anni, l'aliquota da applicare è del 18% e non del 36%);

3) qualora l'agente riprenda a lavorare dopo avere raggiunto l'età per la pensione ordinaria (65° o 60° anno di età) rimarrà invariata l'aliquota di riduzione originaria.

Art. 18 - Domanda di pensione di vecchiaia e decorrenza

1. Al fine di agevolare gli iscritti nella prassi procedurale, equivale all'invio a mezzo raccomandata A.R. della domanda di pensione la presentazione della stessa anche a mano, con rilascio di ricevuta per avvenuta ricezione, presso gli uffici della Fondazione.

2. Qualora la domanda di pensione di vecchiaia ordinaria venga inoltrata con oltre un anno compiuto di ritardo rispetto alla data del conseguimento del diritto, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, nella misura spettante al momento di maturazione del diritto maggiorata del 3% per ogni anno di ritardo.

Tale maggiorazione si applica anche alle pensioni di vecchiaia maturate sotto il vigore della Legge 12/73 o del precedente Regolamento, la cui decorrenza sia successiva al 1/1/2004, se la relativa istanza sia stata presentata con almeno un anno compiuto di ritardo rispetto alla data di acquisizione del diritto.

Art. 19 - Supplemento di pensione

1. Comma 1 - Il Regolamento 2004 ha conservato l'istituto del supplemento di pensione per i casi in cui continuano a pervenire, a qualsiasi titolo, contributi previdenziali a favore dell'agente dopo il pensionamento di vecchiaia. In tal caso, la Fondazione considera aperta una nuova posizione previdenziale e provvede alla liquidazione di un supplemento di pensione al compimento del settantesimo anno di età e, comunque, non prima del trascorrere di un quinquennio dalla data di pensionamento e previa cessazione di tutti i rapporti di agenzia.

2. Riguardo alla natura e al sistema di calcolo di questo trattamento pensionistico, il Regolamento precisa chiaramente che il supplemento è totalmente distinto dalla pensione di vecchiaia già in godimento e, pertanto, non vi può essere nessuna commistione fra i due distinti trattamenti pensionistici della pensione di vecchiaia e del supplemento di pensione.

Si tratta, quindi, di calcolare il supplemento sulla sola base dei contributi pervenuti dopo il pensionamento e della nuova anzianità contributiva rappresentata solo dai predetti contributi.

2.1 Ad esempio, se l'agente (di sesso maschile) ha acquisito il diritto alla pensione di vecchiaia all'età di 65 anni e chiede il supplemento di pensione al compimento del 70° anno di età, l'anzianità contributiva utile per il calcolo del supplemento (in presenza di continuità contributiva nel quinquennio post pensione di vecchiaia) non potrà essere maggiore di 5 anni (ovvero, di 20 trimestri) ed il montante contributivo sarà dato dai contributi pervenuti in tale identico arco di tempo di cinque anni.

2.2 La legge 2/2/1973, n. 12, prevedeva due istituti pensionistici applicabili dopo la pensione di vecchiaia: la "revisione delle pensioni liquidate" (art. 11, legge n. 12/73) ed il "supplemento di pensione" (art. 12, legge n. 12/73) e tali istituti sono stati conservati anche dal Regolamento delle attività istituzionali del 1998.

In particolare, l'istituto della revisione consisteva nel rinnovare il calcolo della pensione di vecchiaia già liquidata, ogni biennio, sulla base dei contributi pervenuti all'Enasarco dopo il conseguimento del diritto alla pensione ma afferenti il periodo precedente.

Al contrario, il supplemento poteva maturare per quegli agenti che, avendo conseguito la pensione di vecchiaia, continuavano a lavorare istituendo una nuova posizione assicurativa; pertanto, i contributi versati durante il quinquennio concorrevano, insieme alla media provvigionale annua e ai coefficienti pensionistici variabili per scaglioni provvigionali, alla determinazione del supplemento di pensione.

L'istituto della revisione non è più previsto dall'attuale Regolamento ma, per completezza, occorre tener presente che la Fondazione provvede comunque d'ufficio alla liquidazione definitiva della pensione tenendo conto anche dei contributi eventualmente pervenuti dopo la prima liquidazione ma rilevanti ai fini del calcolo della prestazione pensionistica già liquidata in via provvisoria.

3. Comma 2 - Ai sensi dell'art. 19, 2° comma, il supplemento va calcolato secondo il metodo contributivo di cui all'articolo 14, ovviamente "per i contributi dovuti a partire dall'1/1/2004" come disposto dallo stesso art. 14, comma 1.

Ciò significa che nel caso di supplementi comprensivi di versamenti afferenti periodi anteriori all'anno 2004, il calcolo della prestazione va eseguito secondo le norme precedenti, limitatamente ai contributi afferenti periodi sino al 31/12/2003, e secondo le norme sulla capitalizzazione, per i contributi dovuti dal 1° gennaio 2004.

Per questi ultimi, il coefficiente di trasformazione del capitale in rendita da applicare sarà quello corrispondente all'età maturata alla data di scadenza del supplemento.

Art. 20 – Pensione di inabilità permanente - Art. 21 - Pensioni di invalidità permanente parziale

1. Quando l'evento inabilitante o invalidante si verifichi prima dei 40 anni di età del pensionando, verrà comunque applicato il coefficiente di trasformazione corrispondente ai 40 anni.

Art. 24 – Verifica dello stato di inabilità e di invalidità permanente

1. Comma 4 – Il pensionato per inabilità o invalidità può chiedere la verifica del proprio stato invalidante e qualora vi sia un mutamento della percentuale d'invalidità o sia insorto lo stato di inabilità e avrà diritto al trattamento pensionistico corrispondente alla nuova situazione di fatto.

Nelle ipotesi di cui alla presente disposizione, pertanto, non trova applicazione il requisito dei tre anni di contributi nell'ultimo quinquennio, richiesto dall'art. 23 ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione di invalidità, trattandosi di fattispecie di mutamento in presenza di un diritto al trattamento pensionistico già acquisito.

Art. 26 - Pensione ai superstiti di reversibilità ed indiretta

1. Comma 1 – La norma prevede la reversibilità di tutti i trattamenti pensionistici diretti erogati dalla Fondazione.

I superstiti di agenti che abbiano proseguito nell'attività lavorativa dopo il pensionamento di vecchiaia potranno chiedere la liquidazione del supplemento di pensione per effetto del solo decesso dell'iscritto (i requisiti di cui all'art. 19 dovranno considerarsi riferiti ai soli agenti in vita, per evidenti ragioni naturali) e le domande già presentate saranno riliquidate dagli uffici con pagamento dei relativi interessi.

2. Per il calcolo della quota C delle pensioni indirette, qualora il decesso si verifichi prima dei 40 anni di età dell'agente, verrà applicato il coefficiente di trasformazione corrispondente ai 40 anni, in analogia a quanto previsto per le pensioni di invalidità e di inabilità.

Art. 29 - Trattamenti pensionistici indiretti e di reversibilità – Cumulo

1. Il vigente Regolamento, volendo uniformarsi al dettato della legge 335/95, ha introdotto il principio della riduzione delle prestazioni pensionistiche nel caso in cui il cumulo delle stesse con i redditi posseduti dal beneficiario superi determinati limiti.

Il criterio di cumulo non si applica qualora del nucleo familiare del beneficiario facciano parte figli minori, studenti o inabili, viventi a carico dell'agente al momento del decesso.

Si considerano a carico dell'agente deceduto anche i figli maggiorenni studenti con un reddito non superiore all'importo del trattamento minimo INPS maggiorato del 30% e i figli inabili aventi un reddito pari a quello previsto per gli invalidi civili totali aumentato dell'importo dell'indennità di accompagnamento, qualora ne siano titolari.

2. Per il calcolo della pensione ai superstiti, ai fini del cumulo dei redditi si dovrà fare riferimento al reddito percepito da ogni singolo beneficiario nell'anno di acquisizione del diritto.

Ai fini della cumulabilità debbono essere considerati i redditi assoggettabili all'IRPEF al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali; non si considerano come reddito la casa di abitazione, i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, la stessa pensione di reversibilità su cui dovrebbe essere operata la riduzione e qualunque altra pensione di reversibilità di cui l'interessato è titolare.

Ai fini della verifica del cumulo, ogni singolo beneficiario deve comunicare, entro il mese di giugno di ogni anno, la situazione reddituale definitiva dell'anno precedente e quella presunta dell'anno in corso.

Art. 35 - Debiti degli iscritti

1. Comma 1 - La Fondazione può recuperare eventuali crediti nei confronti degli iscritti anche mediante trattenute, non superiori ad un quinto, sulle pensioni erogate.

2. Comma 2 - La norma prevede che le somme dovute alla Fondazione per prestazioni indebitamente percepite siano gravate da interessi legali.

In merito alla decorrenza degli interessi legali vale il disposto di cui all'art. 2033 del C.C. e cioè dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala

fedele, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della richiesta. Le trattenute sulla pensione non supereranno le 36 rate; per la parte eccedente, sarà richiesta all'interessato la restituzione del debito residuo in unica soluzione, con possibilità per il debitore di chiedere l'ammissione al beneficio di una ulteriore rateizzazione in 36 mensilità.

Art. 38 Sanzioni

1. Rispetto al previgente Regolamento è stata introdotta una novità rappresentata dalla previsione di cui al punto 1, lettera b), finalizzata ad evitare l'applicazione della più grave sanzione - tuttora prevista alla lettera c) dello stesso articolo - nei casi di comportamenti delle ditte preponenti meritevoli di positiva considerazione.

In particolare, la sanzione di cui al punto 1 lettera b) si applica nei seguenti casi:

- a) evasioni connesse a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, accertate dalla Fondazione, calcolando la sanzione alla data dell'accertamento del debito e sempre che il pagamento dei contributi e delle sanzioni sia effettuato contestualmente ed entro trenta giorni dalla data di notifica;
- b) regolarizzazione spontanea, mediante pagamento dei contributi dovuti, oltre i dodici mesi dalla scadenza prevista, sempre che la ditta provveda al pagamento delle sanzioni entro trenta giorni dalla richiesta delle stesse (per analogia con il caso precedente).

Art. 39 – Rendita vitalizia

1. L'art. 39 del Regolamento delle Attività Istituzionali entrato in vigore il 1° gennaio 2004 (come già l'art. 41 del Regolamento 1998), prevede la possibilità di costituire una rendita vitalizia reversibile a favore degli agenti per i quali il preponente abbia omesso di versare contributi previdenziali ormai prescritti e, perciò, non più recuperabili nemmeno coattivamente.

L'onere per la costituzione della rendita è a carico del preponente (comma 1) o dell'agente, in sostituzione del preponente, quando non sia possibile ottenere la rendita a carico di quest'ultimo, per fallimento, cessazione o altra causa (comma 3).

2. La somma da versare al fine di costituire una rendita vitalizia, in sostanza, si compone del:

- a) versamento omesso dalla mandante a titolo di contributo previdenziale, relativo ad uno o più trimestri;
- b) versamento della corrispondente riserva matematica, calcolata da un attuario, sulla base della quota di pensione (o della intera pensione) che sarebbe spettata all'agente nel caso in cui la situazione contributiva fosse stata regolare.

Considerata la novità dell'istituto nell'ambito della previdenza Enasarco, di seguito si indica dettagliatamente il procedimento amministrativo per la costituzione della rendita, la cui durata - dalla ricezione della domanda o sue eventuali integrazioni all'invio della comunicazione del provvedimento di accoglimento o rigetto - non potrà essere superiore a 120 giorni, prorogabili dal dirigente competente per un periodo di pari durata nel caso di particolare complessità della fattispecie o dei calcoli attuariali necessari per definire il procedimento.

Ricezione della domanda

La domanda di costituzione della rendita dovrà essere corredata di tutti i documenti comprovanti la sussistenza del rapporto di agenzia e l'effettiva maturazione delle provvigioni (fatture, copia commissioni) e pervenire all'Area Istituzionale - Servizio Contribuzione della Fondazione.

Istruttoria della domanda e calcolo della riserva matematica

Il Servizio Contribuzioni provvede all'istruttoria della domanda di costituzione della rendita vitalizia presentata dall'agente (o dal preponente), verificando la documentazione prodotta riguardante l'omissione contributiva e la sussistenza dei requisiti regolamentari.

Nel caso di mancata corrispondenza della domanda con quanto previsto dall'art. 39 del Regolamento, viene comunicata all'agente (e anche al preponente se la costituzione della rendita è stata da questi richiesta) la reiezione della richiesta di rendita vitalizia reversibile, altrimenti si provvederà, sulla base di calcoli attuariali, a determinare la riserva matematica da devolvere alla Fondazione unitamente ai contributi previdenziali da regolarizzare.

Modalità di pagamento e comunicazione all'agente

Sulla base dei conteggi attuariali il Servizio Contribuzioni darà comunicazione all'agente interessato degli importi da versare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o altro mezzo equivalente per certezza).

Poiché il diritto alla prestazione pensionistica si perfeziona con l'acquisizione da parte della Fondazione del versamento omesso – e nel caso specifico con il versamento della corrispondente riserva matematica – si possono verificare due ipotesi:

- a) l'agente è già in possesso del requisito pensionistico dell'età anagrafica e perfeziona il diritto con il raggiungimento dell'anzianità contributiva mediante il versamento della rendita vitalizia; in tale ipotesi il versamento avverrà in un'unica soluzione;
- b) l'agente non è ancora in possesso del requisito dell'età anagrafica; in tal caso il versamento della riserva matematica potrà essere concesso con pagamento rateale, prevedendo un piano di ammortamento in massimo ventiquattro rate mensili, applicando come di prassi il tasso di interesse ufficiale corrente; la scadenza dell'ultima rata non potrà comunque essere successiva al raggiungimento del requisito dell'età pensionabile.

Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione della Fondazione, contenente l'indicazione della somma da pagare e relative modalità, l'agente (o il preponente) dovrà comunicare la sua accettazione irrevocabile provvedere al pagamento dell'importo richiesto (l'intera somma o la prima rata); la mancata risposta o anche solo il mancato pagamento nel termine indicato costituisce rinuncia alla domanda di rendita vitalizia; nel caso di successiva reiterazione della domanda stessa gli oneri istruttori saranno a carico del richiedente che dovrà farne anticipazione.

Gestione del capitale

Il Servizio Contribuzioni provvederà a costituire sul conto dell'agente il contributo figurativo relativo alla contribuzione omessa e a trasmettere la pratica al Servizio Prestazioni per gli adempimenti relativi al calcolo di pensione dell'agente, sulla base delle modifiche intervenute sul conto previdenziale per effetto del versamento della rendita vitalizia.

Erogazione della rendita

Il Servizio Prestazioni gestisce direttamente gli effetti previdenziali derivanti dalla costituzione della rendita vitalizia sul conto dell'agente interessato, cioè l'erogazione di una prima liquidazione – laddove il diritto alla prestazione venga acquisito con il versamento della rendita – o la nuova liquidazione della pensione già in godimento – laddove il versamento della rendita intervenga a modificare il calcolo della prestazione in essere.

IL DIRETTORE GENERALE

